Gazzetta ufficiale

L 14

delle Comunità europee

36° anno 22 gennaio 1993

Edizione in lingua italiana

Legislazione

_		
Som	mario	

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

*	Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità	1
	Regolamento (CEE) n. 96/93 della Commissione, del 21 gennaio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	7
	Regolamento (CEE) n. 97/93 della Commissione, del 21 gennaio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	9
	Regolamento (CEE) n. 98/93 della Commissione, del 21 gennaio 1993, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva	11
	Regolamento (CEE) n. 99/93 della Commissione, del 21 gennaio 1993, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame	14
	Regolamento (CEE) n. 100/93 della Commissione, del 21 gennaio 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova	16
	Regolamento (CEE) n. 101/93 della Commissione, del 21 gennaio 1993, che abroga gli importi supplementari per i prodotti del settore delle uova	18
	Regolamento (CEE) n. 102/93 della Commissione, del 21 gennaio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	19
	Regolamento (CEE) n. 103/93 della Commissione, del 21 gennaio 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	21

(segue)

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
	Commissione	
	93/55/CEE:	
	* Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1992, che modifica le garanzie necessarie per immettere molluschi nelle zone per le quali è stato approvato un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens	24
	93/56/CEE:	
	* Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante approvazione del programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi, presentato dall'Irlanda	25
	93/57/CEE:	
	* Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante approvazione dei programmi relativi alla bonamiosi e alla marteiliosi, presentati dal Regno Unito per Jersey	26
	93/58/CEE:	
	* Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante approvazione dei programmi relativi alla bonamiosi e alla marteiliosi, presentati dal Regno Unito per l'Isola di Guernsey	27
	93/59/CEE:	
	* Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante approvazione dei programmi relativi alla bonamiosi e alla marteiliosi, presentati dal Regno Unito per l'Isola di Man	28
	Rettifiche	_
	* Rettifica del regolamento (CEE) n. 2138/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1411/71 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte destinato al consumo umano (GU n. L 214 del 30.7.1992)	29
	* Rettifica del regolamento (CEE) n. 3827/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo (GU n. L 387 del 31.12.1992)	30
	1 Jo/ UCI J1:14:1//4/	70

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 95/93 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 1993

relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che vi è un crescente squilibrio tra l'espansione del sistema di trasporto aereo in Europa e la disponibilità di infrastrutture aeroportuali atte a fronteggiare la domanda; che pertanto è in aumento nella Comunità il numero di aeroporti soggetti a congestione;

considerando che l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti congestionati deve essere basata su norme imparziali, trasparenti e non discriminatorie;

considerando che l'imparzialità è garantita nel modo migliore se il coordinamento dell'aeroporto è deciso dallo Stato membro responsabile dello stesso sulla base di criteri obiettivi;

considerando che in determinate condizioni, per facilitare le operazioni, è auspicabile che uno Stato membro sia in grado di classificare un aeroporto come coordinato, purché siano rispettati i principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione;

considerando che lo Stato membro responsabile dell'aeroporto coordinato deve garantire la nomina di un coordinatore di indiscussa imparzialità;

considerando che la trasparenza dell'informazione è un elemento essenziale ove si voglia garantire un sistema obiettivo di assegnazione delle bande orarie;

considerando che i principi che ispirano l'attuale sistema di assegnazione delle bande orarie possono costituire la base del presente regolamento, a condizione che detto sistema evolva in armonia con i nuovi sviluppi nel settore dei trasporti della Comunità;

considerando che la politica comunitaria mira a facilitare la concorrenza e ad incoraggiare l'accesso al mercato, conformemente al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (4), e che tali obiettivi implicano un ampio sostegno ai vettori che intendono avviare servizi su rotte intracomunitarie;

considerando che l'attuale sistema contempla i diritti acquisiti;

considerando che si dovranno prevedere disposizioni per permettere nuovi arrivati nel mercato comunitario;

considerando che è necessario prevedere disposizioni speciali, in circostanze limitate, per il mantenimento di servizi aerei nazionali adeguati verso regioni dello Stato membro in questione;

considerando che occorre altresì evitare, per scarsa disponibilità di bande orarie, una ripartizione disuguale dei vantaggi della liberalizzazione nonché una distorsione della concorrenza;

considerando che è auspicabile sfruttare nel modo migliore le attuali bande orarie per conseguire gli obiettivi sopra esposti;

considerando che è auspicabile che i paesi terzi offrano ai vettori comunitari un trattamento equivalente;

considerando che l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento non pregiudica le regole di concorrenza del trattato, in particolare gli articoli 85 e 86;

considerando che il 2 dicembre 1987 il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno concordato a Londra, in una dichiarazione comune dei Ministri degli esteri dei due paesi, un regime per una più stretta cooperazione nell'uso dell'aeroporto di Gibilterra e che tale regime non è ancora entrato in vigore;

⁽¹) GU n. C 43 del 19. 2. 1991, pag. 3. (²) GU n. C 13 del 20. 1. 1992, pag. 446. (³) GU n. C 339 del 31. 12. 1991, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

considerando che occorre riesaminare il presente regolamento dopo un periodo stabilito di applicazione per valutarne il funzionamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

- 1. Il presente regolamento è applicabile all'assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari.
- 2. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.
- 3. L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui entrerà in vigore la regolamentazione prevista dalla dichiarazione comune dei Ministri degli esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito a tale data.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) banda oraria •, il tempo programmato d'arrivo o di partenza disponibile o assegnato per un movimento aeronavale ad una data determinata in un aeroporto coordinato in base al presente regolamento;
- b) « nuovo arrivato » :
 - i) un vettore aereo che richieda l'assegnazione di bande orarie in un aeroporto in un giorno qualsiasi e che detenga o a cui siano state assegnate nel medesimo giorno meno di quattro bande orarie in detto aeroporto, oppure,
 - ii) un vettore aereo che richieda bande orarie per un collegamento non stop tra due aeroporti comunitari, qualora al massimo altri due vettori aerei effettuino nel medesimo giorno un servizio diretto tra questi due aeroporti o sistemi aeroportuali, e che detenga o a cui siano state assegnate meno di quattro bande orarie per quel giorno in detto aeroporto per il collegamento non stop.

Un vettore aereo che detenga più del 3 % delle bande orarie totali disponibili nel giorno di cui trattasi in un determinato aeroporto o più del 2 % delle bande orarie totali disponibili nel giorno di cui trattasi in un sistema aeroportuale di cui fa parte tale aeroporto, non è considerato come nuovo arrivato in detto aeroporto;

- c) « servizio aereo diretto », un servizio tra due aeroporti inclusi « stopover » con lo stesso aeromobile e lo stesso numero di volo;
- d) « periodo di validità degli orari », la stagione estiva o invernale indicata negli orari dei vettori aerei;
- e) « vettore aereo della Comunità », un vettore aereo munito di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato membro in conformità del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (¹);
- f) « aeroporto coordinato », un aeroporto in cui sia stato designato un coordinatore per facilitare l'attività dei vettori che operano o intendono operare in detto aeroporto;
- g) « aeroporto pienamente coordinato », un aeroporto in cui un vettore aereo, per atterrare o decollare durante i periodi in cui l'aeroporto è pienamente coordinato, debba avere ottenuto l'assegnazione di una banda oraria da un coordinatore;
- h) « sistema aeroportuale », un raggruppamento di due o più aeroporti che servano la stessa città, o lo stesso agglomerato urbano, secondo quanto indicato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2408/92.

Articolo 3

Condizioni per il coordinamento degli aeroporti

- 1. Uno Stato membro non ha l'obbligo di designare un qualsiasi aeroporto come aeroporto coordinato, salvo nei casi previsti nel presente articolo.
- 2. Uno Stato membro può tuttavia provvedere a che un aeroporto sia designato come aeroporto coordinato, a condizione che siano rispettati i principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione.
- i) Se i vettori che rappresentano più della metà dell'attività di un aeroporto e/o le autorità aeroportuali ritengono che la capacità sia insufficiente per le attività aeronautiche effettive o previste in certi periodi, ovvero
 - ii) se i nuovi arrivati incontrano seri problemi nell'ottenere bande orarie oppure
 - iii) se uno Stato membro lo ritiene necessario,

esso provvede affinché si proceda quanto prima, tenuto conto dei metodi generalmente riconosciuti, ad un'analisi accurata della capacità nell'aeroporto stesso, al fine di determinare le possibilità di aumentare a breve termine tale capacità mediante modifiche dell'infrastruttura o operative e di definire il periodo di tempo previsto per risolvere i vari problemi. L'analisi è periodicamente aggiornata. L'analisi e i metodi in essa impiegati sono messi a disposizione delle parti interessate.

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 1.

- 4. Se, previa consultazione dei vettori aerei che usano regolarmente l'aeroporto, delle organizzazioni che li rappresentano, delle autorità aeroportuali, delle autorità preposte al controllo del traffico aereo e, ove esistano, delle organizzazioni che rappresentano i passeggeri, l'analisi non indica alcuna possibilità di risolvere i seri problemi entro breve tempo, lo Stato membro provvede affinché l'aeroporto sia designato come pienamente coordinato per i periodi in cui si verificano i problemi di capacità.
- 5. Allorché in un aeroporto pienamente coordinato si consegue una capacità sufficiente a far fronte alle attività aeronautiche effettive o previste, la designazione di aeroporto pienamente coordinato è revocata.

Articolo 4

Coordinatore

- 1. Lo Stato membro responsabile di un aeroporto coordinato o pienamente coordinato provvede a nominare come coordinatore di tale aeroporto una persona fisica o giuridica avente conoscenze particolareggiate in materia di coordinamento degli orari dei vettori aerei, previo parere dei vettori aerei che usano regolarmente l'aeroporto in questione, delle organizzazioni che li rappresentano nonché delle autorità aeroportuali. Lo stesso coordinatore può essere nominato per più di un aeroporto.
- 2. Ogni Stato membro garantisce che il coordinatore svolga le sue mansioni, nell'ambito del presente regolamento, in maniera indipendente.
- 3. Il coordinatore agisce conformemente alle disposizioni del presente regolamento in modo imparziale, non discriminatorio e trasparente.
- 4. Il coordinatore partecipa alle conferenze internazionali per gli orari dei vettori aerei nel rispetto del diritto comunitario.
- 5. Il coordinatore è responsabile dell'assegnazione delle bande orarie.
- 6. Il coordinatore controlla costantemente l'utilizzazione delle bande orarie.
- 7. Nel caso di assegnazione delle bande orarie, a richiesta ed entro limiti di tempo ragionevoli, il coordinatore mette a disposizione delle parti interessate, affinché possano esaminarle, le informazioni seguenti:
- a) le bande orarie precedentemente operate da ciascuna compagnia aerea, elencate in ordine cronologico, per tutti i vettori aerei che usano l'aeroporto;
- b) le bande orarie richieste (domande iniziali) elencate per ogni singolo vettore aereo, in ordine cronologico e per l'insieme dei vettori aerei;
- c) tutte le bande orarie assegnate e le richieste di bande orarie ancora in sospeso, elencate individualmente, in

- ordine cronologico, vettore per vettore, per tutti i vettori aerei;
- d) le restanti bande orarie disponibili;
- e) dettagli esaurienti sui criteri adottati per l'assegnazione.
- 8. Le informazioni di cui al paragrafo 7 sono messe a disposizione al più tardi al momento delle pertinenti conferenze per gli orari e, secondo necessità, durante le conferenze stesse nonché in seguito.

Articolo 5

Comitato di coordinamento

1. Ogni Stato membro assicura che in un aeroporto classificato come pienamente coordinato sia istituito un comitato di coordinamento incaricato di assistere, con funzioni consultive, il coordinatore di cui all'articolo 4. Sono ammessi a partecipare a tale comitato almeno i vettori aerei che usano regolarmente l'aeroporto o gli aeroporti e/o le organizzazioni che li rappresentano, le autorità aeroportuali interessate e i rappresentanti del controllo del traffico aereo. Lo stesso comitato di coordinamento può essere nominato per più di un aeroporto.

Le funzioni del comitato di coordinamento consistono, tra l'altro, nel fornire un parere in merito ai punti seguenti:

- possibilità di un aumento della capacità determinata a norma dell'articolo 6;
- miglioramenti delle condizioni di traffico esistenti nell'aeroporto in questione;
- reclami sull'assegnazione delle bande orarie, come previsto all'articolo 8, paragrafo 7;
- metodi di controllo dell'uso delle bande orarie assegnate;
- linee direttrici per l'assegnazione di bande orarie, tenuto conto delle condizioni locali;
- gravi problemi per i nuovi arrivati, come previsto all'articolo 10.
- 2. Il paragrafo 1 può applicarsi agli aeroporti designati come coordinati ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 6

Capacità dell'aeroporto

1. Negli aeroporti in cui è effettuata l'assegnazione delle bande orarie le autorità competenti determinano, due volte all'anno, la capacità disponibile per l'assegnazione di bande orarie, in cooperazione con i rappresentanti del controllo del traffico aereo, le autorità doganali e quelle responsabili dell'immigrazione, i vettori aerei che utilizzano l'aeroporto e/o le organizzazioni che li rappresentano, nonché il coordinatore dell'aeroporto secondo metodi generalmente riconosciuti. Qualora l'autorità competente non sia l'autorità aeroportuale, questa viene a sua volta consultata.

La procedura di cui al primo comma si basa su un'analisi obiettiva delle possibilità di accogliere il traffico aereo, tenuto conto dei vari tipi di traffico in detto aeroporto.

L'esito di tale procedura è comunicato al coordinatore dell'aeroporto in tempo utile prima che venga effettuata l'assegnazione iniziale delle bande orarie ai fini delle conferenze per gli orari.

2. Il pagarafo 1 può essere applicato agli aeroporti designati come coordinati ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 7

Informazioni per il coordinatore

I vettori aerei che operano o che intendono operare in un aeroporto coordinato o pienamente coordinato comunicano al coordinatore le informazioni pertinenti da questo richieste.

Articolo 8

Procedura di assegnazione delle bande orarie

- a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, il vettore aereo che abbia operato una banda oraria con l'autorizzazione del coordinatore conserva il diritto di chiedere la stessa banda nel successivo periodo di validità degli orari corrispondente.
 - b) Nel caso in cui non sia possibile soddisfare tutte le richieste di bande orarie dei vettori aerei interessati, viene data la precedenza ai servizi aerei commerciali, in particolare ai servizi di linea e ai servizi programmati non di linea.
 - c) Il coordinatore tiene conto altresì delle norme supplementari in materia di priorità definite dall'industria dei trasporti aerei e, se possibile, di orientamenti supplementari che sono raccomandati dal comitato di coordinamento e che permettono di tener conto delle condizioni locali, sempre che rispettino la legislazione comunitaria.
- 2. Se la richiesta di una banda oraria non può essere accolta, il coordinatore ne comunica le ragioni alla compagnia aerea, proponendo in alternativa la banda oraria più vicina.
- 3. Il coordinatore fa il possibile per accogliere in qualsiasi momento richieste specifiche di bande orarie per ogni tipo di aviazione, compresa l'aviazione generale. A tal fine, può ricorrere alle bande disponibili nel pool di cui all'articolo 10 non ancora assegnate, come pure a bande appena liberate.
- 4. Le bande orarie possono essere liberamente scambiate tra vettori aerei o trasferite da uno stesso vettore aereo, da una determinata rotta ad un'altra o da un determinato tipo di servizio ad un altro, in base ad un reci-

proco accordo o in seguito ad un'acquisizione totale o parziale oppure unilateralmente. Tali scambi e trasferimenti devono essere trasparenti e devono essere soggetti alla conferma di fattibilità da parte del coordinatore che accerta che:

- a) le attività aeroportuali non siano pregiudicate;
- b) le limitazioni imposte da uno Stato membro in base all'articolo 9 siano rispettate;
- c) una modifica della destinazione della banda oraria non rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 11.
- 5. Le bande orarie assegnate ai nuovi arrivati che operano un servizio tra due aeroporti comunitari non possono essere scambiate tra vettori aerei o trasferite da uno stesso vettore aereo, da una rotta ad un'altra come previsto al paragrafo 4 per un periodo di due stagioni.
- 6. Previa consultazione con i vettori aerei, i coordinatori e le autorità aeroportuali, la Commissione può stabilire gli standard raccomandati per l'utilizzo dei sistemi automatizzati da parte dei coordinatori, al fine di garantire la corretta attuazione degli articoli 4 e 7.
- 7. In caso di ricorsi contro l'assegnazione di bande orarie, il comitato di coordinamento esamina la questione e presenta eventualmente proposte al coordinatore per trovare una soluzione.
- 8. Se i problemi permangono dopo l'esame da parte del comitato di coordinamento, lo Stato membro può fornire una mediazione, tramite un'organizzazione rappresentativa dei vettori aerei oppure tramite terzi.

Articolo 9

Servizi regionali

- 1. In un aeroporto pienamente coordinato uno Stato membro può riservare determinate bande orarie per servizi nazionali di linea:
- a) su una rotta verso un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo nel suo territorio se tale rotta è considerata di vitale importanza per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto, purché:
 - i) le bande orarie siano utilizzate su detta rotta alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - ii) sulla rotta in questione operi un solo vettore aereo;
 - iii) nessun altro mezzo di trasporto possa offrire un servizio adeguato;
 - iv) la condizione di riserva di bande orarie cessi qualora un secondo vettore aereo abbia istituito un servizio nazionale di linea sulla rotta in questione, con la stessa frequenza del primo vettore e l'abbia operato per almeno una stagione;
- b) su rotte per le quali siano stati imposti oneri di servizio pubblico ai sensi del diritto comunitario.

- 2. Se un altro vettore aereo comunitario è interessato ad operare sulla rotta in questione e non ha potuto ottenere bande orarie nell'ora che precede o che segue quella richiesta al coordinatore, si applicano le procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da d) a i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.
- 3. Lo Stato membro trasmette alla Commissione un elenco delle rotte per cui sono state riservate bande orarie presso un aeroporto pienamente coordinato. Il primo elenco è trasmesso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Entro due mesi dalla trasmissione, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un riepilogo delle rotte in questione.

Articolo 10

Pool di bande orarie

- 1. In un aeroporto in cui le bande orarie sono assegnate viene istituito, per ogni periodo coordinato, un pool contenente le bande orarie di nuova creazione, quelle inutilizzate e quelle cedute da un vettore nel corso o verso la fine della stagione o divenute disponibili in altro modo.
- 2. Ogni banda oraria non utilizzata viene ritirata e iscritta nell'apposito pool di bande orarie, salvo che il mancato utilizzo possa essere imputabile al fermo operativo di un tipo di aeromobile o alla chiusura di un aeroporto o di uno spazio aereo o ad analoghi casi eccezionali.
- 3. Le bande orarie assegnate ad un vettore aereo per operare un servizio di linea o un servizio non di linea programmato in un determinato momento della giornata e nello stesso giorno della settimana per un periodo individuabile fino al massimo di un periodo di validità degli orari non autorizzano il vettore aereo ad esigere la stessa serie di bande orarie nel successivo periodo corrispondente, a meno che il vettore aereo possa dimostrare in modo soddisfacente al coordinatore di averle operate, con l'autorizzazione del coordinatore, perlomeno nella misura dell'80 % del tempo durante il periodo di assegnazione.
- 4. Le bande orarie assegnate ad un vettore aereo anteriormente al 31 gennaio per la successiva stagione estiva o anteriormente al 31 agosto per la successiva stagione invernale, ma restituite al coordinatore per essere riassegnate prima di tali date, non saranno prese in considerazione ai fini del calcolo dell'utilizzo.
- 5. Se non è possibile dimostrare che la serie di bande orarie è stata utilizzata all'80 %, tutte le bande orarie della serie in questione saranno iscritte nel pool di bande orarie, a meno che il mancato utilizzo possa essere giustificato in base ad una delle ragioni seguenti:
- a) circostanze imprevedibili ed insuperabili indipendenti dal controllo del vettore aereo che portano per esempio:
 - al fermo operativo del tipo di aeromobile generalmente utilizzato per il servizio in questione, oppure

- alla chiusura di un aeroporto o di uno spazio aereo:
- b) problemi connessi con l'introduzione di un nuovo servizio passeggeri di linea con un aeromobile con un massimo di 80 posti su una rotta tra un aeroporto regionale e un aeroporto coordinato e con una capacità non superiore a 30 000 posti all'anno, oppure
- c) gravi difficoltà finanziarie del vettore comunitario interessato, in seguito alle quali le autorità competenti rilasciano una licenza provvisoria in attesa della ristrutturazione finanziaria del vettore in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2407/92;
- d) interruzione di una serie di servizi non di linea in seguito a cancellazione da parte di operatori turistici, specialmente al di fuori dell'alta stagione abituale, purché l'utilizzo globale delle bande orarie non scenda sotto il 70 %;
- e) interruzione di una serie di servizi a causa di un'azione che è intesa a influire su detti servizi e che impedisce, praticamente e/o tecnicamente, al vettore aereo di effettuare le operazioni come previsto.
- 6. Se per i nuovi arrivati continuano a sussistere gravi problemi, lo Stato membro provvede per la convocazione di una riunione del comitato di coordinamento dell'aeroporto. La riunione ha la finalità di esaminare le possibilità di porre rimedio alla situatzione. La Commissione è invitata a partecipare a tale riunione.
- 7. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2408/92, le bande orarie raggruppate nei pool sono distribuite fra i vettori che ne fanno richiesta. Il 50 % di tali bande orarie è distribuito ai nuovi arrivati, a meno che le richieste di questi ultimi siano inferiori al 50 %.
- 8. Il nuovo arrivato a cui siano state offerte bande orarie nelle 2 ore che precedono o che seguono l'orario richiesto, ma che non abbia accettato questa offerta, non conserva la qualità di nuovo arrivato.

Articolo 11

Meccanismo di salvaguardia

1. Ove non sia possibile trovare una soluzione ai sensi del paragrafo 2 tenendo presente che la concorrenza tra i vettori aerei interessati non deve essere falsata, un vettore aereo non è autorizzato a ricorrere alla flessibilità prevista all'articolo 8, paragrafo 4, per introdurre una o più frequenze supplementari su una rotta tra un aeroporto pienamente coordinato nella Comunità e un aeroporto di un altro Stato membro, se un altro vettore aereo della Comunità, a cui un altro Stato membro ha rilasciato la licenza, non ha potuto ottenere, nonostante sforzi seri e ripetuti, bande orarie di atterraggio e di partenza che possano essere ragionevolmente utilizzate per operare una o più frequenze supplementari sulla rotta in questione nell'ambito delle due ore che precedono o che seguono l'orario richiesto al coordinatore.

Questa disposizione non è applicabile se il vettore aereo che ricorre alla flessibilità di cui all'articolo 8, paragrafo 4 non supera le frequenze dell'altro vettore.

- 2. Tenendo conto del fatto che la concorrenza tra i vettori aerei interessati non deve essere falsata, lo Stato membro responsabile dell'aeroporto pienamente coordinato, di cui al paragrafo 1, si adopera per agevolare il raggiungimento di un accordo tra i vettori aerei interessati.
- Si deve cercare una soluzione alternativa al problema, che può consistere:
- nello sforzo per soddisfare la richiesta di bande orarie del vettore aereo a cui l'altro Stato membro ha rilasciato la licenza.
- nell'uso ragionevole della flessibilità prevista all'articolo 8, paragrafo 4 da parte di detto vettore.
- 3. Ogni stato membro interessato può chiedere alla Commissione di svolgere indagini sull'applicazione del presente articolo entro due mesi dalla data in cui un vettore ha informato il coordinatore della propria intenzione di avvalersi della flessibilità prevista all'articolo 8, paragrafo 4.

Articolo 12

Disposizioni generali

- 1. Qualora risulti che, nell'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti, un paese terzo:
- a) non riserva ai vettori aerei comunitari un trattamento analogo a quello concesso dagli Stati membri della Comunità ai vettori aerei di tale paese, o
- b) non concede ai vettori aerei comunitari de facto un trattamento nazionale, o
- c) concede ai vettori aerei di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato ai vettori aerei comunitari.
- gli opportuni provvedimenti possono essere presi per porre rimedio alla situazione relativa all'aeroporto o agli aeroporti interessato(i), compresa la sospensione, totale o parziale, degli obblighi del presente regolamento nei confronti di un vettore aereo di tale paese terzo, in conformità del diritto comunitario.

2. Gli Stati membri segnalano alla Commissione le difficoltà gravi incontrate, de jure o de facto, dai vettori aerei comunitari nell'assegnazione di bande orarie in aeroporti di paesi terzi.

Articolo 13

Relazione e cooperazione

- 1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore. La relazione contiene tra l'altro gli elementi seguenti:
- a) struttura del settore dell'aviazione;
- b) progressi conseguiti nel settore per ridurre il mancato utilizzato di bande orarie;
- c) dimensione del pool di bande orarie, definito all'articolo 10, paragrafo 1, per ogni stagione in un campione di aeroporti;
- d) volume delle richieste di bande orarie con esito negativo, per ogni stagione in un campione di aeroporti;
- e) numero di nuovi arrivati che richiedono bande orarie, per ogni stagione in un campione di aeroporti;
- f) impiego delle procedure in materia di controversie in base all'articolo 8.
- 2. Gli Stati membri e la Commissione cooperano nell'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la raccolta delle informazioni necessarie per la relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Revisione

Il Consiglio decide in merito alla continuazione o alla revisione del presente regolamento entro il 1º luglio 1997, sulla base di una proposta che la Commissione dovrà presentare entro il 1º gennaio 1996.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 1993.

Per il Consiglio Il Presidente

T. PEDERSEN

REGOLAMENTO (CEE) N. 96/93 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (²), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune (°), in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3873/92 della Commissione (6) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 20 gennaio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1820/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1993.

^{(&#}x27;) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 164 del 24 6 1985 pag. 1

^(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (*) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

^(°) GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 118.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 gennaio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

	(ECU/t)
Codice NC	Paesi terzi (°)
0709 90 60	134,67 (²) (³)
0712 90 19	134,67 (²) (³)
1001 10 00	175,52 (1) (5) (10)
1001 90 91	140,61
1001 90 99	140,61 (11)
1002 00 00	157,03 (6)
1003 00 10	125,08
1003 00 20	125,08
1003 00 80	125,08 (11)
1004 00 00	114,34
1005 10 90	1 34,67 (²) (³)
1005 90 00	134,67 (²) (³)
1007 00 90	135,45 (4)
1008 10 00	48,58 (11)
1008 20 00	80,34 (4)
1008 30 00	39,27 (5)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	39,27
1101 00 00	209,61 (8) (11)
1102 10 00	233,50 (8)
1103 11 30	284,48 (8) (10)
1103 11 50	284,48 (*) (¹º)
1103 11 90	225,39 (8)

- (¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.
- (5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.
- (7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla
- (8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.
- (°) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/ 482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.
- (10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.
- (11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 97/93 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1993

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune (5), in particolare l'articolo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3874/92 della Commissione (6) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 20 gennaio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1993.

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1. GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 121.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 gennaio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/

		·		(ECU/t)
Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
Codice NC	1	2	3	. 4
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	. 0
1001 90 91	0	0	0	, 0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	,0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	. 0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0 .	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2º term.	3° term.	4° term.
	1	2	3	4	5
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 98/93 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1993

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato ultimo dal regolamento da n. 2046/92 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92 (4), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92 (6), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 (8), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (10), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano (11),

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 (12), modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva; considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva (13), per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (14) alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 18 e il 19 gennaio 1993 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

^{(&#}x27;) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

⁽i) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992; pag. 1. (5) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽e) GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2. (7) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

^(*) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽v) GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10. (10) GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4. (12) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 1

Articolo 3

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1993.

ALLEGATO I Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva (¹)

(ECU / 100 kg)

Coc	dice NC		Paesi terzi
150	9 10 10		79,00 (²)
150	9 10 90		79,00 (²)
150	90 00		92,00 (3)
151	10 00 10		77,00 (²)
151	10 00 90		122,00 (*)
		1	

- (¹) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 3094/92.
- (2) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:
 - a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
 - b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
 - c) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
 - d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
- (3) Per le importazioni degli oli di tale codice:
 - a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
 - b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.
- (4) Per le importazioni degli oli di tale codice:
 - a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
 - b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva (¹)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	17,38
0711 20 90	17,38
1522 00 31	39,50
1522 00 39	63,20
2306 90 19	6,16

⁽¹) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/ 482/CEE. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 3148/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 99/93 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1993

che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3821/ 92 (4);

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87 (6), i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87, i prelievi all'importazione di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70 della Commissione (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 3986/87, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originarie e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72 della Commissione (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 3987/87 (10), i prelievi all'iportazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono aumentati di un importo supplemen-

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti nel settore del pollame, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento stesso e menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1993.

GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77. GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

^(*) GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 25.77/67. (*) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 24. (*) GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7. (*) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 7. (*) GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.

^(°) GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13. (°) GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3. (°) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 gennaio 1993, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame

(ECU/100 kg)

Codice NC	Origine delle importazioni (¹)	Importo supplementare
0207 39 11	01	50,00
0207 41 10	01	50,00
0207 10 31	02	20,00
0207 22 10	02	20,00
0207 10 39	02	20,00
0207 22 90	02	20,00

⁽¹⁾ Origine:

⁰¹ Brasile e Tailandia, 02 Stati Uniti d'America.

REGOLAMENTO (CEE) N. 100/93 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 1993

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea.

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto capoverso, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio (3) ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio (4) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/92 (5), ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (6), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione (7);

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1993.

GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

^(°) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29. (°) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 68. GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4. GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 gennaio 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni (2)
		ECU/100 unità
0407 00 11 000	02	5,20
0407 00 19 000	05	3,80
	06	3,00
		ECU/100 kg
0407 00 30 000	03	32,00
	04	18,00
0408 11 10 000	01	96,00
0408 19 11 000	01	47,00
0408 19 19 000	01	51,00
0408 91 10 000	01	90,00
0408 99 10 000	. 01	15,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

⁰¹ tutte le destinazioni,

⁰² tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

⁰³ Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Repubblica dello Yemen, Hong Kong,

⁰⁴ tutte le destinazioni, ad eccezione delle destinazioni di cui al punto 03,

⁰⁵ Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Repubblica dello Yemen e Iran,

⁰⁶ tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 05.

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a) e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 101/93 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1993

che abroga gli importi supplementari per i prodotti del settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 1235/89 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, per taluni prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, degli importi supplementari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3329/92 della Commissione, del 18 novembre 1992, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova (3);

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la constatazione dei prezzi d'offerta medi dei prodotti citati, risulta che i prezzi d'offerta franco frontiera di tali prodotti non si situano più al di sotto del livello del prezzo limite; che le condizioni dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2771/75 non sono realizzate; che è necessario abrogare gli importi supplementari fissati nel regolamento (CEE) n. 3329/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3329/92 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1993.

⁽¹) GU n. L 282 dell²1. 11. 1975, pag. 49. (²) GU n. L 128 dell²11. 5. 1989, pag. 29. (²) GU n. L 334 del 19. 11. 1992, pag. 19.

REGOLAMENTO (CEE) N. 102/93 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1993

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune (3), in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 29/93 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 38/93 (5);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 29/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 20 gennaio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1993.

GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7. GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. GU n. L 5 del 9. 1. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 6 del 12. 1. 1993, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 gennaio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo (3)
1701 11 10	39,85 (¹)
1701 11 90	39,85 (')
1701 12 10	39,85 (¹)
1701 12 90	39,85 (¹)
1701 91 00	46,00
1701 99 10	46,00
1701 99 90	46,00 (²)
	()

⁽¹) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽²⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 103/93 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1993

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3), le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 50 000 tonnellate di farina di segala verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9; paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3570/92 (3); che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in

particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 468/92 (7);

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi

considerando che la restituzione deve essere fissata

almeno una volta al mese; che essa può essere modificata

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, defi-

niti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio (8), sono utilizzati per convertire gli importi

espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle

monete degli Stati membri; che le modalità di applica-

zione e di determinazione delle suddette conversioni sono

state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della

prodotti, a seconda della loro destinazione;

nel periodo intermedio;

Commissione (9);

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio (10) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/92 (11), ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio

^{(&#}x27;) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (') GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (') GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (') GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13. (') GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 51.

^(°) GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67. (′) GU n. L 53 del 28. 2. 1992, pag. 15. (°) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (°) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17. (°) GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4. (11) GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1993.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 gennaio 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)			(ECU/1)
Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni (²)	Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	_	_	1005 90 00 000	04	84,00
0712 90 19 000	_			02	0
1001 10 00 200			1007 00 90 000	_	
		_	1008 20 00 000		_
1001 10 00 400	04	50,00	1101 00 00 100	01	82,00
	02	20,00	1101 00 00 130	01	77,00
1001 90 91 000	01	0	1101 00 00 150	01	71,00
1001 90 99 000	04	50,00	1101 00 00 170	01	66,00
	05 .	21,00	1101 00 00 180	01	62,00
	02	20,00	1101 00 00 190	_	_
1002 00 00 000	03	21,00	1101 00 00 900		– ·
	02	20,00	1102 10 00 500	01	125,00 (3)
1003 00 10 000	01	0	1102 10 00 700		<u> </u>
1003 00 20 000	04	66,00	1102 10 00 900	_	_
	02	20,00	1103 11 30 200	01	140,00
1002.00.00.000		,	1103 11 30 900	01	0
1003 00 80 000	04	66,00	1103 11 50 200	- 01	140,00
	02	20,00	1103 11 50 400	01	120,00
1004 00 00 200	_		1103 11 50 900	01	0
1004 00 00 400					
20010000,100		}	1103 11 90 200	01	82,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

1005 10 90 000

1103 11 90 800

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

⁰¹ tutti i paesi terzi,

⁰² altri paesi terzi,

⁰³ Svizzera, Austria e Liechtenstein,

⁰⁴ Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,

⁰⁵ Polonia.

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a) e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

⁽²⁾ Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3570/92, relativo ad un quantitativo di 50 000 t di farina di segala a destinazione di tutti i terzi.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che modifica le garanzie necessarie per immettere molluschi nelle zone per le quali è stato approvato un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens

(93/55/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (¹), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che, in seguito all'adozione di un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens come stabilito dall'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 91/67/CEE, l'immissione di molluschi nelle zone o nelle aziende interessate dal programma è subordinata alle disposizioni di cui all'articolo 8 della stessa direttiva;

considerando, in particolare, che la Commissione ha approvato, con decisione 92/528/CEE, un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens per la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord (2);

considerando che la Commissione sta attualmente esaminando programmi simili presentati da altri Stati membri;

considerando che l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 91/67/CEE crea difficoltà di approvvigionamento per le zone interessate; che occorre pertanto, in conformità all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva sopracitata, modificare le misure di garanzia previste;

considerando che le disposizioni della presente decisione devono essere rivedute entro il 30 giugno 1993, in base ad un parere del comitato scientifico veterinario;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 91/67/CEE, nelle zone per le quali è stato approvato un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens è consentito introdurre partite di molluschi provenienti da altre zone per le quali è stato approvato un programma analogo o da zone per le quali un tale programma non è stato approvato. În entrambi i casi i molluschi devono essere scortati da un documento di trasporto firmato dal servizio ufficiale nel quale si attesta che i molluschi provengono da una regione dove non si sono verificati casi di Bonamiosi (Bonamia ostreae) o di Marteiliosi (Marteilia refringens) nei due anni precedenti, come confermano prove effettuate con una frequenza corrispondente a quella dello sviluppo degli agenti patogeni in causa, secondo le procedure raccomandate dal comitato scientifico veterinario.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

⁽¹) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1. (²) GU n. L 332 del 18. 11. 1992, pag. 25.

del 21 dicembre 1992

recante approvazione del programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi, presentato dall'Irlanda

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(93/56/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 10,

considerando che gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma che consenta loro di ottenere lo statuto di zona riconosciuta per quanto si riferisce a talune malattie che colpiscono i molluschi;

considerando che l'Irlanda ha presentato il 19 ottobre 1992 un programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi per il proprio territorio;

considerando che questi programmi definiscono le zone geografiche, le misure che dovranno essere adottate dai servizi ufficiali, le procedure che dovranno essere seguite dai laboratori, l'importanza delle malattie in questione e le misure di lotta in caso di scoperta di una di queste malattie;

considerando che, dopo un esame, questi programmi si sono rivelati conformi alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi presentato dall'Irlanda è approvato.

Articolo 2

L'Irlanda mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi ai programmi di cui all'articolo 1 entro il 1º gennaio 1993.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

del 21 dicembre 1992

recante approvazione dei programmi relativi alla bonamiosi e alla marteiliosi, presentati dal Regno Unito per Jersey

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(93/57/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1174/ 86 (3), prevede che la legislazione veterinaria è applicabile, alle stesse condizioni valide per il Regno Unito, ai prodotti importati nelle isole o esportati dalle isole nella Comunità;

considerando che gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma che consenta loro di ottenere lo status di zona riconosciuta per quanto si riferisce a talune malattie che colpiscono i molluschi;

considerando che il Regno Unito, con lettera datata 9 ottobre 1992, ha presentato un programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi per Jersey;

considerando che questo programma definisce le zone geografiche, le misure che dovranno essere adottate dai servizi ufficiali, le procedure che dovranno essere seguite dai laboratori, l'importanza delle malattie in questione e le misure di lotta in caso di scoperta di una di queste malattie; che le misure che dovranno essere adottate dai servizi ufficiali consistono soprattutto in esami approfonditi volti a dimostrare che nelle zone in questione non esistono molluschi appartenenti alle specie ricettive, vettrici o portatrici;

considerando che, dopo un esame, questo programma si è rivelato conforme alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi per Jersey presentato dal Regno Unito, è approvato.

Articolo 2

Il Regno Unito mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi ai programmi di cui all'articolo 1 entro il 1º gennaio 1993.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

^(*) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1. (*) GU n. L 68 del 15. 3. 1973, pag. 1. (*) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 1.

del 21 dicembre 1992

recante approvazione dei programmi relativi alla bonamiosi e alla marteiliosi, presentati dal Regno Unito per l'Isola di Guernsey

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(93/58/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1174/ 86 (3), prevede che la legislazione veterinaria è applicabile, alle stesse condizioni valide per il Regno Unito, ai prodotti importati nelle isole o esportati dalle isole nella Comunità;

considerando che gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma che consenta loro di ottenere lo status di zona riconosciuta per quanto si riferisce a talune malattie che colpiscono i molluschi;

considerando che il Regno Unito, con lettera datata 9 ottobre 1992, ha presentato un programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi per l'Isola di Guernsey;

considerando che questo programma definisce le zone geografiche, le misure che dovranno essere adottate dai servizi ufficiali, le procedure che dovranno essere seguite dai laboratori, l'importanza delle malattie in questione e le misure di lotta in caso di scoperta di una di queste malattie; che le misure che dovranno essere adottate dai servizi ufficiali consistono soprattutto in esami approfonditi volti a dimostrare che nelle zone in questione non esistono molluschi appartenenti alle specie ricettive, vettrici o portatrici;

considerando che, dopo un esame, questo programma si è rivelato conforme alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE del Consiglio;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi per l'Isola di Guernsey presentato dal Regno Unito, è approvato.

Articolo 2

Il Regno Unito mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi ai programmi di cui all'articolo 1 entro il 1º gennaio 1993.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

^(*) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1. (*) GU n. L 68 del 15. 3. 1973, pag. 1. (*) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 1.

del 21 dicembre 1992

recante approvazione dei programmi relativi alla bonamiosi e alla marteiliosi, presentati dal Regno Unito per l'Isola di Man

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(93/59/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (²), modificato dal regolamento (CEE) n. 1174/86 (³), prevede che la legislazione veterinaria è applicabile, alle stesse condizioni valide per il Regno Unito, ai prodotti importati nelle isole o esportati dalle isole nella Comunità;

considerando che gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma che consenta loro di ottenere lo status di zona riconosciuta per quanto si riferisce a talune malattie che colpiscono i molluschi;

considerando che il Regno Unito, con lettera datata 9 ottobre 1992, ha presentato un programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi per l'Isola di Man;

considerando che questo programma definisce le zone geografiche, le misure che dovranno essere adottate dai servizi ufficiali, le procedure che dovranno essere seguite dai laboratori, l'importanza delle malattie in questione e le misure di lotta in caso di scoperta di una di queste malattie; che le misure che dovranno essere adottate dai servizi ufficiali consistono soprattutto in esami approfonditi volti a dimostrare che nelle zone in questione non

esistono molluschi appartenenti alle specie ricettive, vettrici o portatrici;

considerando che, dopo un esame, questo programma si è rivelato conforme alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE del Consiglio;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi per l'Isola di Man presentato dal Regno Unito, è approvato.

Articolo 2

Il Regno Unito mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi ai programmi di cui all'articolo 1 entro il 1º gennaio 1993.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

^{(&#}x27;) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 68 del 15. 3. 1973, pag. 1. (3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 1.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2138/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1411/71 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte destinato al consumo umano

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 214 del 30 luglio 1992)

Pagina 7, articolo 1, punto 2, lettera b):

anziché: ... gli Stati membri possono consentire, in deroga ...,

leggi: ... può essere consentito, in deroga ... ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3827/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 387 del 31 dicembre 1992)

Pagina 43, allegato:

anziché:

(in tonnellate)

		(in tonnessate)		
Codice NC	Designazione delle merci		Quantitativi Comunità dei dodici e Portogallo	
ex 0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri			
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, kefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e senza aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao, diversi da quelli presentati in imbal- laggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	}	147 706	
ex 0404	Siero di latte, non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri			

leggi:

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi Comunità dei dodici e Portogallo
ex 0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, kefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e senza aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao, in imballaggi di contenuto netto infe- riore o uguale a 2 litri	147 706
ex 0404	Siero di latte, non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	